COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

36.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO LA MALFA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GILBERTO BONALUMI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:
GIORGIO LA MALFA, *Presidente* 3

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

BONALUMI: Norme concernenti le iniziative contro la fame nel mondo (453);

NAPOLITANO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo. Interventi contro la fame nel mondo e per la sicurezza alimentare (1511);

GUNNELLA ed altri: Norme per la lotta contro la fame nel mondo (1551);

DE MICHIELI VITTURI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo ed interventi straordinari di emergenza aventi il carattere della eccezionalità (1560);

PAG.

FORTUNA e LENOCI: Modifiche e integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo e gli interventi contro la fame nel mondo (2114);

DE MITA ed altri: Aiuto pubblico, programmi di cooperazione e interventi di emergenza nei paesi in via di sviluppo (3607) 3

LA MALFA GIORGIO, *Presidente*, ... 3, 6, 7 9, 10, 11, 12

BONALUMI GILBERTO *Presidente, Relatore*, . 6, 8, 12 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 26, 27

ANDREATTA BENIAMINO 8, 13, 15

CODRIGNANI GIANCARLA 7

CRIPPA GIUSEPPE 6

PAG.

GORLA MASSIMO 25

MALFATTI FRANCO MARIA 6, 7, 20, 21, 22

MASINA ETTORE ..... 8 ,10, 26, 27

PORTATADINO COSTANTE 9, 12, 13

RAFFAELLI MARIO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 6, 7, 8, 10 11, 12, 13, 14, 20, 25, 26

RAUTI GIUSEPPE 6, 10, 13, 19, 22, 26

RUTELLI FRANCESCO 7, 11, 19

SANLORENZO BERNARDO 6, 7, 8, 14, 15 19, 20, 21, 25, 26, 27

SARTI ADOLFO 20, 26

TREBBI IVANNE 21, 22

TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO 11

La seduta comincia alle 9,30.

LEO CANULLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, terzo comma, del regolamento, i deputati Battistini, Longo e Pannella vengono sostituiti rispettivamente dai deputati De Luca, Belluscio e Rutelli per l'intero *iter* del provvedimento.

Seguito della discussione delle proposte di legge Bonalumi: Norme concernenti le iniziative contro la fame nel mondo (453); Napolitano ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo. Interventi contro la fame nel mondo e per la sicurezza alimentare (1511); Gunnella ed altri: Norme per la lotta contro la fame nel mondo (1551); de Michieli Vitturi ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo ed interventi straordinari di emergenza aventi il carattere della eccezionalità (1560); Fortuna e Lenoci: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbrario 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo e gli interventi contro la fame nel mondo (2114); De Mita ed altri: Aiuto pubblico, programmi di cooperazione e interventi di emergenza nei paesi in via di sviluppo (3607).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Bonalumi: « Norme concernenti le iniziative contro la fame nel mondo »; Napolitano ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo. Interventi contro la fame nel mondo e per la sicurezza alimentare »; Gunnella ed altri: « Norme per la lotta contro la fame nel mondo »; de Michieli Vitturi ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo ed interventi straordinari di emergenza aventi il carattere della eccezionalità »; Fortuna e Lenoci: « Modifiche e integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo e gli interventi contro la fame nel mondo »; De Mita ed altri: « Aiuto pubblico, programmi di cooperazione e interventi di emergenza nei paesi in via di sviluppo ».

Ricordo che nella seduta di ieri abbiamo concluso l'esame dell'articolo 2. Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

(*Presidenza e compiti del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo*).

1. La politica della cooperazione allo sviluppo è competenza del Ministro degli affari esteri.

2. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).

3. Il predetto Comitato è presieduto dal Ministro degli affari esteri, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del commercio con l'estero.

4. Su richiesta del suo presidente, il Comitato di volta in volta può essere integrato da altri ministri in relazione alle materie all'ordine del giorno.

5. Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CICS si riunisce almeno quattro volte all'anno.

6. Il CICS:

a) stabilisce gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e determina le priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento, la ripartizione di massima delle disponibilità per la cooperazione bilaterale e quella multilaterale, per la cooperazione ordinaria e quella di carattere straordinario; a quest'ultima è assegnata annualmente una disponibilità di fondi in relazione all'entità complessiva degli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo;

b) delibera in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo che per la loro articolazione e dimensione finanziaria il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

c) verifica periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti complessivi dell'attività di cooperazione e approva ogni anno una relazione predisposta a cura del Ministero degli affari esteri sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo svolta nell'esercizio finanziario precedente. Analoga relazione verrà predisposta, anche sulla base di specifiche relazioni delle rappresentanze diplomatiche nei paesi interessati, per quanto riguarda gli interventi straordinari di cui all'articolo 9 della presente legge. Dette relazioni dovranno essere inviate entro quindici giorni dalla data di approvazione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica e dovranno essere corredate da analisi e valutazioni sullo stato dei programmi e sugli esiti conseguiti dai singoli progetti bilaterali, multilaterali e multibilaterali;

d) vigila sull'attuazione delle iniziative delle organizzazioni non governative di cui al capo III.

7. Il Ministro del tesoro cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale in stretto coordinamento col Ministro degli affari esteri e, previo espresso parere di quest'ultimo, assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

8. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli esiti dell'attività di propria competenza, allegata alla relazione di cui al punto *c*).

L'onorevole Rutelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

La politica della cooperazione per la vita e lo sviluppo è competenza del Ministro degli affari esteri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, può nominare un Alto Commissario, cui è affidata la politica di cooperazione per la vita e lo sviluppo in determinate regioni del Terzo e Quarto mondo nelle quali il Governo ritenga necessario ed urgente concentrare e coordinare iniziative straordinarie, sia di emergenza, sia di cooperazione a medio e lungo termine.

Il CICS provvede alla determinazione degli indirizzi di tali iniziative.

3. 8.

Gli onorevoli Sanlorenzo, Crippa e Trebbi hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, aggiungere, dopo le parole: del commercio con l'estero, *le parole:* e da un sottosegretario delegato.

3. 1.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: alle riunioni del CICS partecipa altresì il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato ai sensi degli articoli 7, 9 e 12 della presente legge.

3. 6.

Gli onorevoli Masina e Gorla hanno presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, lettera a), sostituire le parole: di carattere straordinario *con le parole:* di carattere di urgenza.

3. 2.

Gli onorevoli Codrignani, Masina e Gorla hanno presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, lettera a), sostituire le parole da: per la cooperazione ordinaria *fino a:* cooperazione allo sviluppo *con le seguenti parole:* per la cooperazione ordinaria e quella di carattere d'urgenza. A quest'ultima è assegnata annualmente una disponibilità di fondi nella proporzione del 10 per cento dell'entità complessiva degli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo. Nel caso di calamità eccezionali potranno venire autorizzati stanziamenti straordinari.

3. 3.

Gli onorevoli Sanlorenzo, Crippa e Trebbi hanno presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) vigila e verifica periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti della attività di cooperazione, di emergenza, straordinaria e ordinaria. Il CICS approva ogni anno, anche sulla base di specifici documenti delle rappresentanze diplomatiche, una relazione predisposta dal Ministero degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente. Tale relazione dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di approvazione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni sullo stato dei programmi e sugli esiti conseguiti dai singoli progetti bilaterali, multilaterali, multibilaterali, ordinari e straordinari e delle organizzazioni non governative.

3. 4.

L'onorevole Rutelli ha presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, sostituire le parole da: Dette relazioni, *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* Dette relazioni dovranno contenere una analisi puntuale circa l'impatto e gli esiti della politica e dei programmi per la vita e lo sviluppo, nonché descrivere con carattere di analiticità le tipologie, il costo, gli obiettivi, lo stato di attuazione di ciascuno dei progetti approvati; dette relazioni dovranno essere inviate alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica entro una settimana dalla data di approvazione.

3. 9.

Gli onorevoli Masina, Codrignani, Crippa, Gorla, Sanlorenzo e Trebbi hanno presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, sopprimere la lettera d).

3. 5.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma, dopo le parole: previo espresso parere, *inserire le parole:* favorevole.

3. 7.

FRANCO MARIA MALFATTI. Per quanto riguarda il punto *d)* dell'articolo 3, mi chie-

do se l'organo vigilante possa essere un comitato interministeriale e non un soggetto specifico.

Ricordiamo che è il ministro dell'industria che vigila sull'ENEL, ed è il ministro per le partecipazioni statali che vigila sull'intero sistema delle partecipazioni stesse. Anche in questo caso sarebbe opportuno indicare il ministro e non un comitato interministeriale.

BERNARDO SANLORENZO. È stato presentato un emendamento soppressivo del punto *d*).

PRESIDENTE. Anche togliendo il punto *d*) dell'articolo 3, l'attività di vigilanza rimane di competenza del Ministero degli affari esteri.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Dobbiamo considerare che con questo provvedimento si viene a legiferare in maniera precisa nel campo delle organizzazioni non governative; anche la micro progettualità, in futuro, avverrà attraverso la suddette organizzazioni.

PINO RAUTI. Il comitato interministeriale è presieduto dal ministro degli affari esteri ed è composto dai ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del commercio con l'estero, ha quindi una natura giuridica che gli permette di espletare il compito di vigilanza.

La vigilanza è importante, ma nel caso in cui sia necessaria un'inchiesta, chi interviene? Il ministro presiede il comitato, che dovrebbe intervenire in prima istanza. Ma, sebbene la cooperazione allo sviluppo sia di competenza del ministro degli affari esteri, competenza e vigilanza non sempre coincidono, neppure sotto il profilo giuridico.

GIUSEPPE CRIPPA. Il provvedimento al nostro esame prevede per tutti i soggetti pubblici e privati, interessati alla cooperazione, un sistema di vigilanza e di controllo molto articolato e più completo rispetto a quello della legge n. 38 del 1979.

Un trattamento particolare di vigilanza per le organizzazioni non governative, che sottostanno alle normali procedure di controllo e verifica, mi sembrerebbe vessatorio.

BERNARDO SANLORENZO. L'onorevole Malfatti ha posto un quesito e l'onorevole Rauti un'esigenza in merito alla lettera *d*) dell'articolo 3. Abbiamo presentato un'emendamento (3. 4) che risolve entrambi i problemi, inserendo all'inizio della lettera *c*) la parola: « vigila » ed alla fine della stessa lettera le parole: « e delle organizzazioni non governative ».

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 3. 8. Per quanto riguarda l'emendamento 3. 1, chiedo ai presentatori di ritirarlo.

L'emendamento 3. 2 è, a mio avviso, precluso dalle votazioni sull'articolo 1. Sono favorevole all'emendamento del Governo 3. 6 e contrario all'emendamento 3. 3.

Per quanto riguarda l'emendamento Sanlorenzo ed altri 3. 4 debbo esprimere parere contrario in considerazione dell'articolo successivo nel quale ci siamo impegnati non per un minore controllo ma per un atteggiamento di semplificazione. L'emendamento Rutelli 3. 9 affronta la stessa problematica anche se in modo più sintetico e preciso; per questo motivo esprimo parere favorevole.

L'emendamento Masina ed altri 3. 5 potrebbe essere accettato; sullo stesso mi rimetto alla commissione. Esprimo, infine, parere favorevole sull'emendamento del Governo 3. 7.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Invito anch'io i presentatori a ritirare l'emendamento 3. 1. Sono del parere che la prima parte dell'emendamento Codrignani ed altri 3. 3, sia preclusa dalle precedenti votazioni; la seconda parte di questo emendamento, che tratta della determinazione di un tetto, potrebbe creare problemi toccando un compito del CICS: esprimo quindi parere contrario.

Gli emendamenti Sanlorenzo ed altri 3. 4 e Rutelli 3. 9 potrebbero essere unificati in un unico testo che comprenda la specifica trattazione dei singoli progetti assieme al problema della vigilanza; in questo caso esprimerei parere favorevole.

Sono naturalmente favorevole all'approvazione degli emendamenti 3. 6 e 3. 7 presentati dal Governo e contrario agli altri emendamenti.

FRANCO MARIA MALFATTI. Non mi sembra risolto il problema che avevo posto poco fa, poiché si propone che un comitato interministeriale si occupi della funzione di vigilanza.

PRESIDENTE. Anche a me sembra giusto porsi il problema della vigilanza; come l'onorevole Malfatti sono anch'io convinto che un comitato interministeriale non sia in grado di vigilare, dal momento che non ha strumenti amministrativi pari a quelli di un ministro che dispone, ad esempio, di un bilancio, di ispettori generali e di tutta una struttura burocratica. Un comitato interministeriale si limita a discutere sulle conclusioni di un dibattito o a fissare delle priorità. Anche a mio avviso il compito della vigilanza non può essere affidato ad un comitato interministeriale.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Non dobbiamo dimenticare che la vigilanza sui singoli comportamenti è disciplinata in maniera minuziosa dai successivi articoli. Sono favorevole a sopprimere la dizione in questione dal momento che il compito della vigilanza è già previsto specificatamente in altra parte normativa; si potrebbe lasciare la dizione che riguarda le verifiche, che non hanno niente a che vedere con il compito della vigilanza.

FRANCO MARIA MALFATTI. Il mio problema è di tipo diverso. Vorrei capire se si tratta di un'attività sottoposta a vigilanza pubblica, privata, governativa, singola, associata e via di seguito. Credo che si tratti proprio di questo. A questo punto è necessario domandarsi chi sia il titolare del compito della vigilanza; se mi si dice che è il comitato interministeriale, ciò rafforza il mio dubbio nel senso che istituzionalmente questo organo non può avere compiti simili: dal momento che è privo di una qualsiasi struttura amministrativa non può dare alcuna disposizione.

Potremmo togliere la vigilanza e lasciare il compito di verifica. Ciò non esclude che il ministro o il Ministero siano gli organi vigilanti.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Rutelli 3. 8.

FRANCESCO RUTELLI. Questo emendamento dà la possibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro degli affari esteri, di nominare un alto commissario, cui è affidata la responsabilità della direzione degli interventi necessari ed urgenti da concentrare e coordinare in determinate aree.

Con questo intendiamo manifestare la nostra insoddisfazione e la nostra critica nei confronti dell'assetto politico e amministrativo delle responsabilità di attuazione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rutelli 3. 8, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

BERNARDO SANLORENZO. Ritiriamo l'emendamento 3. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3. 6, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

L'emendamento Masina e Gorla 3. 2 è precluso.

GIANCARLA CODRIGNANI. Ritiriamo l'emendamento 3. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento alla lettera *c)* nel testo risultante dall'unificazione degli emendamenti 3. 4 e 3. 9, nel senso proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento Masina ed altri 3. 5.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Con questo emendamento si obbliga il CICS a fissare una quota precisa.

ETTORE MASINA. Potremmo prevedere almeno che il CICS fissi una quota annuale. Altrimenti, non è chiaro chi debba farlo.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* È ovvio che debba farlo il CICS.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Masina ed altri 3. 5.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento del Governo 3. 7.

Debbo dire che si tratta di un emendamento che, a mio avviso, costituisce un rallentamento dal momento che vincola alla espressione di un parere che il Ministero poteva ritenere non necessario.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Si tratta di una modifica concordata con il ministro del tesoro tendente a migliorare il ruolo svolto dal ministro stesso. Non dimentichiamo che è il ministro del tesoro ad erogare i fondi su proposta del ministro degli esteri.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore.* I colleghi che hanno lavorato in sede di Comitato ristretto ricorderanno che il testo iniziale era di ben altra natura; sono d'accordo comunque con il sottosegretario Raffaelli nel senso che si tratta di una modifica concordata con il ministro del tesoro circa il coinvolgimento del medesimo nel rapporto previsto dalla norma in questione.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Ricordo che il parere è sulla quota assegnata nei finanziamenti.

BENIAMINO ANDREATTA. Mi sembra che si tratti di una pura e semplice velleità burocratica dal momento che il parere da esprimere è del tutto simbolico; per bloccare i fondi della BEI è necessario il parere del Parlamento. È meglio evitare le arroganze burocratiche; in questo senso era migliore la formulazione del Parlamento.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(*Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri*).

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti il ministro degli affari esteri d'intesa con il ministro del tesoro per la parte di sua competenza, promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonché tra questo e il settore privato, programmi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo. Le amministrazioni dello Stato, i soggetti pubblici e privati che intendono operare nel settore della cooperazione allo sviluppo sono tenuti a conformare i propri interventi agli indirizzi stabiliti dal CICS.

2. In mancanza di specifiche richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo e di uniformità agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministero degli affari esteri, le iniziative di cui alla presente legge non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.

L'onorevole Portatadino ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Possono essere ammesse ai benefici della presente legge, in mancanza di specifiche richieste da parte dei Paesi in via di

sviluppo, purché conformi agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministero degli affari esteri, le iniziative di cui alla presente legge proposte a detto Ministero da soggetti pubblici e privati non italiani.

4. 3.

Gli onorevoli Crippa, Gorla e Masina hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Le iniziative delle organizzazioni non governative possono essere ammesse ai benefici della presente legge solo se riconosciute conformi alle sue finalità, pur non essendo esse vincolate alle priorità geografiche e settoriali stabilite dal CICS.

4. 1.

Gli onorevoli Sarti, Portatadino, Armato e Silvestri hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le iniziative delle organizzazioni non governative possono essere ammesse ai benefici della presente legge solo se riconosciute conformi alle sue finalità, pur non essendo esse vincolate alle priorità geografiche e settoriali stabilite dal CICS.

4. 2.

Gli onorevoli Masina, Codrignani e Gorla hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Non possono essere ammesse al finanziamento di cui alla presente legge iniziative richieste da Paesi in via di sviluppo la cui politica militare non sia improntata a caratteri meramente difensivi.

4. 5.

COSTANTE PORTATADINO. L'ultimo comma dell'articolo 4 pone due questioni. In primo luogo non consente di finanziare o comunque intervenire con attività di cooperazione in assenza di richieste specifiche da parte del paese in via di sviluppo. Credo invece che ciò dovrebbe essere ammesso almeno nel caso in cui non si tratti di soggetti pubblici italiani o stranieri, ma di soggetti privati, cioè organizzazioni non governative.

Dobbiamo considerare che vi sono paesi, in cui non vi è democrazia, nei quali è possibile intervenire solo attraverso canali non ufficiali, mentre il testo al nostro esame tende ad escludere qualsiasi attività di cooperazione, anche se attuata da organizzazioni riconosciute dall'ONU o da missionari.

La seconda questione riguarda l'attività di organizzazioni non governative e di volontariato. In questo caso potrebbe esistere la specifica richiesta da parte del paese in via di sviluppo, ma potrebbe mancare la priorità geografica indicata dal CICS, in quanto le organizzazioni non governative italiane hanno una presenza sul territorio che copre tutto il mondo.

Con gli emendamenti 4. 3 e 4. 2, si consente di intervenire anche nei casi che ho citato.

PRESIDENTE. Si tratta di due cose ben diverse! Inoltre, mi sembra che l'emendamento 4. 2 vada oltre quello che lei ha detto. Lei ha descritto la situazione di un paese in cui il Governo italiano ritenga si debba svolgere un'azione di sostegno culturale o economico di determinati gruppi etnici discriminati dal governo locale. Nella sua versione dell'articolo 4, però, teoricamente sarebbe possibile che il Governo italiano finanziasse un'organizzazione inglese che intenda svolgere attività di cooperazione in un qualsiasi paese africano. Mi sembra una generosità eccessiva!

Cosa diversa è finanziare gli interventi, ad esempio, in Cile, senza che gli organi ufficiali li abbiano richiesti. Anche questa ipotesi presenta dei problemi, ma la si può scegliere. Non possiamo però finanziare organizzazioni che non siano né italiane, né del paese in via di sviluppo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Il secondo comma è interamente sostituito dal seguente:

Non possono essere ammesse ai benefici della presente legge, in mancanza di specifiche richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo e di uniformità agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministro degli affari esteri, le iniziative di cui alla presente legge proposte a detto Ministero dalle amministrazioni dello Stato o da soggetti pubblici e privati italiani.

4. 4.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Desidero illustrare l'emendamento 4. 4 e chiedere il ritiro degli altri emendamenti ad esso equivalenti.

Quando nell'articolo 4 abbiamo stabilito che, in mancanza di specifiche richieste da parte dei paesi in via di sviluppo e di uniformità agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento, non possano attuarsi finanziamenti, abbiamo fatto una cosa giusta. Questo criterio però rischia di escludere alcune categorie come, ad esempio, quella della popolazione « nera » del Sudafrica, per la quale certamente non potranno pervenire richieste da parte del governo sudafricano.

Con l'emendamento presentato dal Governo si corregge l'impostazione originaria troppo limitativa.

Chiedo, quindi, il ritiro degli emendamenti Portatadino 4. 3 Crippa ed altri 4. 1, Sarti ed altri 4. 2 e Masina ed altri 4. 5.

ETTORE MASINA. L'emendamento presentato dal Governo tende a chiudere tutta la cooperazione internazionale svolta dall'Italia in Brasile. Faccio rilevare che nel cosiddetto terzo mondo sono presenti molte organizzazioni non governative italiane soggette a pesantissime discriminazioni da parte di taluni regimi: credo che sia quasi inutile ricordare ai colleghi che negli ultimi dodici mesi sono stati uccisi ben due sacerdoti italiani in Brasile proprio perché portavano avanti progetti di sviluppo delle condizioni dei *campesinos* senza essere aiutati in ciò dal governo brasiliano. Se escludiamo dai finanziamenti del provvedimento al nostro esame i soggetti pubblici e privati italiani che non abbiano le caratteristiche stabilite dal Governo queste persone saranno morte inutilmente.

PRESIDENTE. La questione è se si debba attenuare o meno il vincolo che il provvedimento in esame introduce al secondo comma dell'articolo 4, di non consentire cioè il finanziamento di attività di cooperazione se non nel caso in cui vi sia la richiesta del paese interessato al Governo italiano. A questo punto l'onorevole Masina, l'onorevole Portatadino e il Governo, con formulazioni diverse, chiedono che possano essere ammessi ai benefici della legge in questione anche le organizzazioni non governative di un altro paese o dell'Italia anche nella circostanza in cui il governo del paese interessato non faccia tale richiesta.

Comprendo le preoccupazioni dell'onorevole Masina, ma mi domando se possano essere ammesse al finanziamento attività sostanzialmente in contraddizione con governi con i quali l'Italia intrattenga raporti diplomatici ordinari. Trovo abbastanza difficile che la cooperazione possa avvenire in questo caso con i fondi pubblici, mentre non vi sarebbe nulla da eccepire nel caso di fondi privati.

GIUSEPPE RAUTI. Anche noi condividiamo le preoccupazioni che sono state esposte finora dai colleghi e che sono alla base degli emendamenti presentati. Non desidero sgravarmi la coscienza ma faccio rilevare che la cooperazione è già molto difficile in alcuni casi ed è povera di risultati concreti.

A parte la testimonianza morale, mi chiedo, senza una specifica richiesta del paese ed il supporto di organismi pubblici, che tipo di iniziative saranno attuate ed a quali conseguenze l'Italia potrà andare incontro nei rapporti con gli altri paesi.

Questo è un terreno minato, anche se lo si affronta con le più buone intenzioni.

PRESIDENTE. Forse sarebbe opportuno accantonare questo articolo e procedere nell'esame degli articoli successivi.

FRANCESCO RUTELLI. Condivido la proposta ora espressa dal presidente.

Desidero far notare al rappresentante del Governo la particolare situazione politica nella quale si trova ad operare. Tutto l'*iter* di questo provvedimento evidenzia eloquentemente le circostanze politiche in cui si è lavorato: il testo al nostro esame è approvato in sostanza da due partiti, la democrazia cristiana ed il partito comunista. Gli altri partiti della maggioranza non sono presenti in quest'aula. È un fatto questo che dobbiamo sottolineare perché non stiamo approvando un progetto di legge di scarsa importanza per la politica estera del nostro paese.

Su un elemento essenziale come quello della politica estera, la maggioranza non esiste e gli emendamenti sono approvati perché trovano concorde anche l'opposizione, i cui emendamenti sarebbero stati approvati sia ieri sia oggi perché in entrambi i casi l'opposizione era in maggioranza.

È un fatto questo da cui il Governo deve trarre le conseguenze; se non lo farà, sarà perché ne ha motivo.

Condivido alcune osservazioni fatte dal collega Portatadino, circa la necessità di intervenire a favore dei paesi nei confronti dei quali vi sia stata la rottura dei rapporti diplomatici, perché la cooperazione allo sviluppo non necessariamente coincide con gli interessi dei gruppi dirigenti *pro tempore*. Nonostante ciò trovo estremamente grave la linea tracciata dall'emendamento Crippa ed altri 4. 1, che recepisce la proposta di alcuni organismi di volontariato, stabilendo che le iniziative di organizzazioni non governative possano non essere vincolate alle priorità geografiche e settoriali stabilite dal CICS.

Stiamo approvando una legge della Repubblica nei confronti dei paesi del terzo e quarto mondo. Il CICS ha il potere di riunirsi e deliberare che, nonostante vi siano delle direttive di cooperazione, si possano approvare dei programmi *ad hoc* per paesi specifici come l'Eritrea o il Brasile.

Con l'emendamento presentato, invece, si prevedono aiuti « a pioggia », per cui a chiunque « bussa » viene aperto. Vi saranno centinaia e centinaia di «microprogettini» — ognuno dei quali ha una sua importanza — che lo Stato italiano dovrà ben vagliare, nell'ottica della politica da attuare nel terzo e quarto mondo.

Nel testo al nostro esame vi sono tutti gli strumenti per intervenire senza con ciò autorizzare o finanziare le cose più disparate, spesso positive ma a volte inconcludenti.

Stiamo attenti a non stabilire un principio in base al quale tutto è concesso. Ricordiamo che il CICS ha il potere di prendere decisioni che escono dalla strada tracciata.

Invito i colleghi comunisti e democristiani a tener conto di queste mie osservazioni per la riformulazione dell'emendamento.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Condivido appieno le osservazioni del collega Rauti.

In riferimento alla politica di cooperazione desidero ricordare un tipico esempio: abbiamo continuato a dare somme ingenti all'Etiopia, e tutti conoscete le reazioni, anche sul piano internazionale, del popolo eritreo.

Inoltre, non riesco a comprendere il significato dell'emendamento del Governo 4. 4: « Non possono essere ammesse ai benefici della presente legge... le iniziative ... proposte a detto Ministero dalle amministrazioni dello Stato o da soggetti pubblici e privati italiani ». Si tratta di un'esclusione tassativa; addirittura si dovrebbe escludere la possibilità di proposte da parte di amministrazioni dello Stato o di soggetti pubblici e privati che si trovino nelle condizioni indicate dalla normativa; forse la formulazione non è esatta, ma non si può arrivare a stravolgere i princìpi che il provvedimento intende raggiungere.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero fare alcune precisazioni. Ricordo che la dizione proposta dal Governo è la seguente: « Non possono essere ammesse ai benefici della

presente legge, in mancanza di specifiche richieste da parte dei paesi in via di sviluppo... le iniziative di cui alla presente legge proposte a detto Ministero dalle amministrazioni dello Stato o da soggetti pubblici e privati italiani ». In sostanza la specificazione dovrebbe servire, ad avviso del Governo, ad aggirare eventuali problemi che potrebbero sorgere in disaccordo con i governi interessati al finanziamento delle attività in questione.

Mi rendo conto comunque della complessità dell'argomento e sono d'accordo per l'accantonamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di accantonare l'articolo 4.

(*È approvata*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GILBERTO BONALUMI

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(*Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale*).

1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, istituzioni internazionali, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.

2. Una volta intervenuta l'autorizzazione, le relative operazioni connesse con i progetti finanziati devono intendersi autorizzate anche sotto il profilo valutario.

3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge. Nel predetto Fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 277, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7.

4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in paesi terzi.

L'onorevole Portatadino ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: anche quando sono associati ad altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di mercato) potranno essere *con la parola:* sono.

5. 2.

Gli onorevoli Gorla, Masina e Crippa hanno presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, aggiungere, dopo le parole: in paesi terzi, *le parole:* di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra paesi in via di sviluppo.

5. 1.

COSTANTE PORTATADINO. L'emendamento 5. 2 tende a rafforzare il contenuto della norma che stiamo esaminando e che io ritengo di particolare importanza.

Nella sostanza, pur ritenendo che questo caso possa presentarsi, ritengo inopportuna una esplicitazione; la legge deve contenere l'indicazione per cui i crediti d'aiuto sono concessi solo per questo tipo di programmi.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore sono favorevole all'emendamento Gorla ed altri 5. 1 e mi rimetto al Governo per l'emendamento Portatadino 5. 2.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo è favorevole all'emendamento Gorla ed altri 5. 1.

Per quanto riguarda l'emendamento Portatadino 5. 2, il Governo è contrario perché l'introduzione della parola « sono » tende ad una constatazione ovvia. Inoltre, in tal modo, si indebolirebbe la previsio-

ne per cui i crediti d'aiuto, anche qualora vengano utilizzati insieme a crediti di altra natura, devono corrispondere ad esigenze di sviluppo; in base all'emendamento Portatadino resterebbe la facoltà di unire più forme di credito, ma verrebbe escluso l'obbligo di elaborare programmi tendenti ad un determinato obiettivo.

COSTANTE PORTATADINO. La precisazione per cui sono altri tipi di credito quelli che confermano nuovi fondi alle iniziative di cooperazione, e non viceversa, è essenziale dal punto di vista della cultura della cooperazione stessa. In base a tale precisazione, che suona come impegno politico, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gorla ed altri 5. 1, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

PINO RAUTI. Mi asterrò dalla votazione dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Sarti, Portatadino, Armato e Silvestri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5-*bis*.

(*Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo*).

A valere sul Fondo di rotazione disciplinato dall'articolo 5, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati ad imprese italiane per il parziale finanziamento della quota italiana del capitale di rischio di imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del paese destinatario, nonché di altri paesi industrializzati.

Il CICS stabilirà:

a) la quota del Fondo di rotazione che potrà annualmente essere impiegata a tale scopo;

b) i criteri per la selezione di tali iniziative, che dovranno tener conto — oltre delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana — anche delle garanzie offerte dai paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri; tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale e — più in generale — i benefici che le iniziative apporteranno allo sviluppo economico e sociale dei Paesi destinatari;

c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi;

d) le modalità di valutazione delle iniziative che prevederanno — nella misura del possibile — un collegamento con gli organismi internazionali competenti in tale materia.

5. 0. 1.

Ricordo che il Governo, sia in sede referente, sia durante la discussione svolta in Comitato ristretto, aveva prospettato un'ipotesi simile a quella contenuta nell'articolo aggiuntivo 5-*bis*. L'obiettivo era quello di vedere se fosse possibile introdurre, nell'ambito della legislazione sulla cooperazione, alcuni elementi innovativi.

L'articolo aggiuntivo 5-*bis* differisce in parte dalla proposta del Governo e, pertanto, propongo di accantonarne l'esame.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono contrario alla proposta di accantonamento.

BENIAMINO ANDREATTA. Vorrei chiedere ai presentatori dell'articolo aggiuntivo alcune spiegazioni.

La norma che viene proposta concerne la concessione di credito alle imprese italiane per il versamento della loro quota di capitale di rischio. Il fondo, pertanto, non partecipa all'investimento: anziché finanziare il beneficiario straniero, finanzia una società italiana affinché possa anticipare la propria quota di capitale di rischio. Si intende che la normativa relativa alla quantità del credito di aiuto rispetto al totale dell'operazione non viene modificata, ovve-

ro si aggiunge al credito d'aiuto ed alle altre forme di credito questa ulteriore agevolazione?

Non avrei nessuna difficoltà ad accettare l'ipotesi che una parte del finanziamento, anziché essere destinata ad un soggetto straniero, venisse erogata ad un'impresa italiana. Desidero tuttavia rilevare che, se un imprenditore italiano partecipa, assume un rischio che, nonostate il finanziamento, resta suo; non credo, infatti, che si voglia introdurre la clausola « salvo buon fine ». Semplicemente si tratta di cambiare il soggetto del finanziamento, che diventa l'impresa italiana, la quale deve rimborsare in ogni caso il finanziamento ottenuto, comunque vada l'affare.

Purché non comporti un incremento della quota finanziata dal diparimento sul totale degli investimenti – forse qualche elemento in tale senso potrebbe essere introdotto – mi pare che l'articolo possa essere utilmente accolto.

BERNARDO SANLORENZO. Ho una serie di perplessità in merito alle quali vorrei dei chiarimenti. Si era detto che si sarebbe istituito il fondo rotativo per concedere crediti finanziari agevolati a Stati, banche centrali o enti di Stato di paesi in via di sviluppo. Ora si propone di concedere tali finanziamenti ad imprese italiane: si tratta di una modifica sostanziale che dobbiamo discutere.

Nell'articolo 5-*bis* è previsto anche che il CICS stabilirà la quota del fondo di rotazione che potrà annualmente essere impiegata. Se, in ipotesi, si decidesse di aumentare il fondo, da dove verrebbero distratte le somme necessarie? Si pensa forse che il precedente fondo era poco utilizzato e quindi si può attingere da esso?

Vi è un riferimento poi alla partecipazione di imprese di paesi in via di sviluppo. La questione è interessante perché sollecita l'utilizzazione del processo di accumulazione in direzione dello sviluppo. Ma, in questo caso, la partecipazione italiana sarebbe del 51 o del 49 per cento? Chi avrebbe la maggioranza, l'impresa locale o quella italiana?

Infine, nell'articolo 5-*bis* si parla delle condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi. Ma a quale tasso?

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Si tratta di aiuti finanziari i cui tassi sono fissati a monte.

BERNARDO SANLORENZO. L'articolo aggiuntivo prevede che le condizioni siano stabilite dal CICS. Ciò vuole dire che si tratta di altre condizioni.

Ho posto questi interrogativi affinché si cerchi di risolvere alcune delle questioni poste, senza rinviare tutte le decisioni al CICS.

Non sono pregiudizialmente contrario all'articolo 5-*bis*; sono perplesso e pongo delle domande per avere adeguate risposte.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Le finalità di questo articolo sono quelle esposte dai colleghi Andreatta e Sanlorenzo.

L'articolo 5-*bis* è innovativo, ma non stravolge l'esistente. Attualmente i crediti non possono essere concessi a *joint ventures*, ma esclusivamente a soggetti italiani ancorché operanti nei paesi del terzo mondo. La novità che si intende introdurre è volta a favorire la nascita e lo sviluppo di *joint ventures* da parte di privati italiani in paesi del terzo mondo.

Il fondo rotativo è istituito a favore di determinati progetti di sviluppo, perciò si ritiene opportuno utilizzare una parte per questa nuova possibilità.

Il problema posto dal collega Sanlorenzo di incrementare il fondo non esiste, perché tale fondo, anziché essere utilizzato, ad esempio, per un progetto « pesca » di un'azienda italiana, potrà essere utilizzato per finanziare una *joint venture* tra un soggetto italiano ed uno estero, sempre per un progetto « pesca ». L'unico vincolo è che i fondi siano utilizzati per progetti di sviluppo.

L'onorevole Andreatta parlava di obbligo di restituzione. È pur vero che il rischio esiste, però i crediti per gli aiuti hanno un basso costo e lunghi tempi di restituzione proprio per favorire l'imprenditore

italiano e consentirgli di assumere il rischio.

Il provvedimento non fa riferimento ai tassi, ma si pone il problema di stabilire le caratteristiche che i progetti devono avere per poter usufruire dei finanziamenti. È difficile prevedere in un testo di legge che le *joint ventures* avranno la priorità. Per questo la materia è delegata al CICS.

La partecipazione maggioritaria italiana non ha una grande importanza, in quanto non vi è una partecipazione diretta del Governo.

BENIAMINO ANDREATTA. Chiedo ai proponenti di riformulare il testo dell'articolo aggiuntivo, immaginando che sia il Medio-credito centrale, cioè un organismo con competenza bancaria, ad esaminare le domande di finanziamento degli imprenditori italiani che partecipano al capitale di una società estera.

Una burocrazia può vagliare una singola commessa in relazione a valutazioni di tipo politico ed economico. Qui si tratta di valutare la capacità della *joint venture* di avere un suo peso sul mercato. Perciò, credo che la quota del fondo dovrebbe essere amministrata o dal Medio-credito centrale, che è la normale controparte del dipartimento, o dall'IMI, che forse ha più esperienza in questo campo.

Quindi nell'ipotesi in questione suggerirei ai presentatori di incardinare meglio questo tipo di credito che presenta aspetti tecnici più complessi che non quelli del normale credito di aiuto.

BERNARDO SANLORENZO. I quesiti che abbiamo posti non sono stati chiariti; manteniamo pertanto le nostre riserve.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di accantonamento dell'articolo 5-*bis*.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo).

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri ovvero da un sottosegretario a ciò delegato ed è composto da:

a) 10 rappresentanti designati dalle amministrazioni dello Stato, e 3 rappresentanti delle regioni, designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) 12 rappresentanti designati da istituzioni ed enti operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo in ragione di metà per il settore pubblico e metà per quello privato, assicurando in ogni caso un'adeguata rappresentanza rispettivamente alle aziende pubbliche, alle grandi, medie e piccole aziende e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo;

c) 9 esperti nel campo della cooperazione allo sviluppo, di cui 3 designati da organismi non governativi di volontariato e 2 da organismi non governativi non di volontariato, riconosciuti idonei ai sensi della presente legge; 3 designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative; 1 designato dal Consiglio nazionale delle ricerche.

2. È membro di diritto del Comitato consultivo il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Possono essere chiamate a far parte del Comitato consultivo eminenti personalità del mondo politico, accademico, economico, nonché rappresentanti di enti e istituzioni nazionali e internazionali e personalità interessate alla tematica della cooperazione allo sviluppo.

4. Il Comitato consultivo si riunisce in seduta plenaria almeno una volta l'anno per esprimere il proprio parere sulla programmazione pluriennale dell'attività di cooperazione allo sviluppo.

5. Il Comitato si articola in gruppi di lavoro — costituti dal Ministro degli affari esteri su designazione degli stessi membri del Comitato consultivo — che si riuniscono periodicamente. I gruppi di lavoro formulano pareri sull'attività di cooperazione in relazione alle compatibilità settoriali previste.

6. Apposita commissione, formata da 7 membri designati dal Ministro degli affari esteri tra gli esperti di cui alla precedente lettera *c*) e tra i rappresentanti di cui alla lettera *a*), esprime il parere sulle qualificazioni professionali o di mestiere, sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico professionale dei volontari, da determinarsi periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri, nonché sui criteri di congruità del trattamento economico dei volontari.

7. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato, delle commissioni e dei gruppi di lavoro sono determinate entro 45 giorni con appositi atti deliberativi del Ministro degli affari esteri, nei quali sarà anche determinata l'entità del compenso a favore dei membri del Comitato per l'attività loro richiesta.

8. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. I verbali delle riunioni del Comitato sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.

L'onorevole Rauti ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

ART. 6.

È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo. Presieduto dal Ministro degli affari esteri, è composto da:

a) 1 rappresentante per ogni Ministero di cui ai punti *c*) e *d*) dell'articolo 3, con qualifica di Direttore generale;

b) 1 rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, dell'Associazione agricoltori e della Coltivatori diretti;

c) 1 rappresentante designato da ciascun ordine professionale di: medici, architetti, ingegneri, agronomi e dal Servizio geologico di Stato;

d) 1 rappresentante designato dalla Confederazione dell'industria; 1 dalla Confederazione delle piccole e medie industrie; 1 dalla Confederazione dell'artigianato, con particolare competenza nei problemi della cooperazione;

e) 1 rappresentante del Ministero della difesa, specie per le necessità di collegamento in materia di aiuti di emergenza;

f) 10 esperti qualificati nel settore, di cui: 2 designati da organismi non governativi di volontariato; 2 da organismi governativi non di volontariato; 1 dal CNR; 1 dall'ENEA; 1 dal CNL; 1 dalla Banca d'Italia; 1 dall'Istituto per l'Enciclopedia Italiana; 1 dall'associazione costruttori edili.

6. 16.

L'onorevole Gorla ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) 5 rappresentanti, designati dalle organizzazioni non governative di volontariato e non di volontariato, idonee ai sensi della presente legge; 3 designati dalle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative; 1 designato dal CNR.

6. 2.

Gli onorevoli Masina, Gorla e Crippa hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) 5 rappresentanti designati dalle organizzazioni non governative di volontariato e non volontariato, idonee ai sensi della presente legge.

6. 1.

Gli onorevoli Trebbi, Bianchi Beretta, Anselmi, Codrignani, Costa Silvia, Breda, Garavaglia, Artioli, Belardi Merlo, Mainardi Fava, Filippini, Giovagnoli Sposetti e Bochicchio Schelotto hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, al termine della lettera c), *aggiungere, dopo le parole:* uno designato dal CNR, *le parole:* In ogni caso va assicurata un'adeguata rappresentanza di personalità femminili di riconosciuta

esperienza nel campo della cooperazione e della conoscenza della condizione delle donne dei paesi in via di sviluppo.

6. 11.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

Sono membri di diritto del comitato consultivo il direttore ed il vicedirettore generale per la cooperazione allo sviluppo ed il direttore generale della Direzione affari economici del Ministero degli affari esteri.

6. 14.

L'onorevole Gorla ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: Possono essere chiamate a far parte *con le seguenti:* Possono essere di volta in volta invitate a partecipare alle riunioni.

6. 4.

Gli onorevoli Sanlorenzo, Crippa e Giadresco hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: chiamate a far parte del *con le parole:* di volta in volta invitate dal.

6. 3.

Gli onorevoli Sarti Adolfo, Portatadino, Armato e Silvestri hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: Possono essere chiamate a far parte *con le seguenti:* Possono essere chiamate a partecipare a singole riunioni.

6. 13.

Nella mia qualità di relatore ho presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: politico, accademico *con le seguenti:* professionale, scientifico.

6. 18.

Gli onorevoli Portatadino, Crippa e Masina hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Il Comitato consultivo si riunisce in seduta plenaria almeno quattro volte l'anno, per formulare al Comitato direzionale orientamenti articolati in ordine alla programmazione annuale e pluriennale della attività di cooperazione e sviluppo, per formulare un parere sulla programmazione e sulle direttive operative stabilite dal Comitato direzionale, per esprimere un motivato parere sulla relazione annuale consuntiva predisposta dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, da sottoporsi al Comitato direzionale per l'approvazione. I documenti conclusivi delle sedute plenarie del Comitato consultivo sono pubblici e sono trasmessi al Parlamento.

6. 17.

Gli onorevoli Codrignani, Masina e Gorla hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quarto comma.

6. 5.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Il quinto comma è interamente sostituito dai seguenti:

Il Comitato si articola in gruppi di lavoro riferiti ai settori prioritari che concorrono a costituire la politica di cooperazione. Detti gruppi di lavoro ed i loro presidenti vengono designati dai membri stessi del Comitato consultivo e ratificati in seduta plenaria. I gruppi di lavoro si riuniscono periodicamente per l'esame delle questioni attinenti alla cooperazione e l'elaborazione di eventuali specifici documenti in particolare per quanto concerne le caratteristiche generali degli interventi di cooperazione nei vari settori, le metodologie per la loro esecuzione, la compati-

bilità fra gli interventi di cooperazione in essere e le finalità della presente legge.

I presidenti di detti gruppi di lavoro, in numero non superiore a quattro, fanno parte di diritto, a titolo consultivo, del Comitato direzionale di cui all'articolo 7 della presente legge.

La Direzione generale della cooperazione allo sviluppo è tenuta ad assicurare ai gruppi di lavoro l'assistenza necessaria per l'attuazione dei loro compiti, ivi compresi il supporto tecnico e la documentazione.

6. 15.

Gli onorevoli Sanlorenzo, Crippa e Gabbuggiani hanno presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, sostituire la parola: periodicamente *con le seguenti:* almeno quattro volte all'anno.

6. 6.

L'onorevole Gorla ha presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, aggiungere, dopo la parola: periodicamente, *le parole:* per l'esame di specifiche tematiche.

6. 7.

Gli onorevoli Trebbi, Crippa, Sanlorenzo, Belardi Merlo, Filippini, Mainardi Fava, Giovagnoli Sposetti e Bochicchio Schelotto hanno presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, dopo la parola: periodicamente, *aggiungere le seguenti:* Un apposito gruppo di lavoro formula indirizzi e pareri sulla coerenza dei programmi e progetti di cooperazione con l'obiettivo del sostegno alla promozione della donna in campo economico, sociale e culturale.

6. 12.

L'onorevole Gorla ha presentato i seguenti emendamenti:

Al termine del quinto comma, aggiungere le seguenti parole: Il ministro designa inoltre 11 membri del comitato chiamato a far parte della commissione speciale di cui al successivo articolo 6-*bis*, seguendo criteri di rotazione periodica all'interno delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) e assicurando la rappresentanza di tutti i soggetti del comitato stesso.

6. 8.

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Apposita commissione per le organizzazioni non governative, presieduta dal Direttore generale e composta da altri 7 membri designati dal Ministro degli affari esteri, di cui 3 scelti tra i rappresentanti delle suddette organizzazioni, 2 tra quelli delle confederazioni sindacali e gli altri 2 tra i rappresentanti di cui alla lettera *a*), esprime i pareri obbligatori previsti ai successivi articoli; essa inoltre collabora con la Direzione generale nelle questioni attinenti alle organizzazioni non governative, alle loro attività ed ai cooperanti e volontari da esse impegnati.

6. 9.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

I pareri espressi dal comitato consultivo, dalle commissioni e dai gruppi di lavoro possono essere disattesi solo su motivata deliberazione del comitato direzionale.

6. 10.

Nella mia qualità di relatore ho presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma, sostituire le parole: nei quali sarà *fino alla fine del comma con le seguenti:* Il compenso a favore dei membri del Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. 19.

Comunico inoltre che gli onorevoli Sanlorenzo e Crippa hanno presentato i se-

guenti subemendamenti all'emendamento del Governo 6. 15:

Al primo comma, dopo la parola: cooperazione, *inserire le seguenti:* Essi sono insediati entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Dopo il terzo comma, inserire il seguente: I pareri sono espressi con votazione finale. Le osservazioni di minoranza sono esplicitamente contenute nel verbale di trasmissione del parere al Comitato direzionale.

FRANCESCO RUTELLI. A mio avviso l'articolo 6 andrebbe soppresso. L'emendamento presentato dall'onorevole Rauti si configura come una mirabile ricostruzione corporativa al cui elenco manca soltanto l'indicazione di « fiere e mercati ». Sono però convinto che la formulazione da «carrozzone» di questo emendamento rappresenti un'eccellente sintesi del provvedimento che stiamo esaminando che voi volete approvare e che non a caso state approvando con una maggioranza molto particolare: democrazia cristiana, partito comunista e sinistra indipendente stanno rappresentando una formula politica attraverso la quale questo provvedimento sta prendendo corpo. Faccio notare che manca completamente l'appoggio degli altri quattro partiti dell'attuale maggioranza governativa.

BERNARDO SANLORENZO. L'articolo 6 è a nostro avviso molto importante poiché prevede una definizione dei ruoli che fanno capo al comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo. L'onorevole Rutelli ha più volte fatto rilevare che non è soddisfatto dell'attuale politica di cooperazione; la maggiore trasparenza che può essere data dal controllo *a posteriori* è molto difficile da ottenere, come abbiamo potuto sperimentare finora. All'interno del Comitato ristretto era prevalsa l'opinione di arrivare ad una formulazione che definisse, nel dettaglio, i compiti del comitato consultivo. Si è poi arrivati ad integrare tale formulazione per ciò che riguarda i gruppi di lavoro e i compiti assegnati ai medesimi.

Quindi abbiamo elaborato un testo sul quale vogliamo che si svolga un esame sereno, in modo da poter risolvere una questione fondamentale, relativa alla trasparenza delle operazioni. Tale esigenza dovrebbe essere assicurata dal fatto che questi gruppi di lavoro, che devono occuparsi di alcuni settori fondamentali della cooperazione, sono presieduti da membri del comitato consultivo.

Sono del tutto d'accordo sulla degenerazione dei rapporti tra mondo politico e società civile. Ho tuttavia l'ottimismo di chi pensa che tale situazione possa essere superata modificando i meccanismi esistenti ed offrendo certezze. In tal senso è importante il rapporto con il comitato tecnico, il cui parere dovrebbe essere disatteso solo con un atto pubblico, eventualmente da trasmettersi alla Commissione esteri, in modo che si sappia quello che negli ultimi ventiquattro anni non è emerso: non si è mai saputo, infatti, perché un determinato progetto fosse stato approvato.

La mia proposta è quindi che venga preso in esame sia l'ultimo emendamento presentato dall'onorevole Portatadino, sia il testo che avevo presentato in sede di Comitato ristretto.

GIUSEPPE RAUTI. Insisto per l'approvazione del mio emendamento 6. 16, ritenendo che la composizione del comitato consultivo in esso contenuta sia tale da raggiungere uno degli scopi che la legge dovrebbe conseguire, cioè l'inserimento, almeno a livello consultivo, di componenti che siano espressione del paese reale.

Mi si dovrebbe spiegare perché si propone la partecipazione di rappresentanti delle regioni, la cui capacità è tutta da dimostrare, mentre si esclude quella di medici, ingegneri, agronomi, cioè di professionisti che con la loro capacità professionale potrebbero contribuire all'espressione di un valido parere consultivo.

PRESIDENTE. Al comma 3 dell'articolo 6 del testo unificato si stabilisce che: « Possono essere chiamate a far parte del Comitato consultivo eminenti personalità del mondo politico, accademico, economico,

nonché rappresentanti di enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e personalità interessate alla tematica della cooperazione allo sviluppo ». Ritengo che tale dizione soddisfi l'esigenza prospettata dall'onorevole Rauti, le cui argomentazioni dimostrano la validità del testo proposto.

ADOLFO SARTI. Non è opportuno il riferimento ad un numero preciso di componenti, proprio per evitare eventuali accuse di corporativismo.

FRANCO MARIA MALFATTI. Vorrei sapere se è il ministro degli esteri che procede alla nomina. In caso affermativo, il comitato può essere integrato, chiamandovi a far parte alcune personalità del mondo professionale.

Comunque, è opportuno giungere ad una definizione puntuale della questione perché non è detto che quanti fanno parte del mondo politico, economico o accademico siano interessati alla tematica della cooperazione allo sviluppo.

Per quanto riguarda il riferimento generico al mondo politico, nutro alcune perplessità e vorrei sapere se il riferimento è ai parlamentari. In tal caso, vorrei far presente che esiste una sede istituzionale nella quale i membri del Parlamento possono esprimere la loro posizione.

Riterrei preferibile, pertanto, eliminare al comma 3 il riferimento al mondo politico, aggiungendo invece quello al mondo professionale.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Esprimo parere favorevole agli emendamenti 6. 1, 6. 2, 6. 13, 6. 3, 6. 4, 6. 14, 6. 17, 6. 9 e 6. 18.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 6. 5, 6. 8, 6. 10, 6. 11 e 6. 16. Per quanto riguarda l'emendamento 6. 10 ritengo che un parere negativo espresso dal comitato consultivo, dalle commissioni e dai gruppi di lavoro possa creare problemi di natura politica. Si tratta, comunque, di una normativa di difficile applicazione. In merito all'emendamento 6. 11, a mio avviso, non è dignitoso nei confronti della valorizzazione della presenza nella cooperazione della donna prevedere una rappresentanza femminile.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore mi associo ai pareri formulati dal Governo.

BERNARDO SANLORENZO. Il primo dei subemendamenti da me presentati si prefigge di superare l'*impasse* che in genere si determina quando i consigli regionali, comunali e provinciali devono nominare l'organo direttivo. Il subemendamento prevede che i gruppi di lavoro « sono insediati entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge ». A mio avviso una regola di questo genere è indispensabile.

Il secondo subemendamento riguarda il modo di votazione finale dei pareri. Ovviamente, la regola democratica è quella dell'approvazione a maggioranza, ma occorre anche specificare quale tipo di maggioranza.

Inoltre, è necessario che sia contenuto nel verbale l'eventuale parere di minoranza e le relative motivazioni.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Per quanto riguarda il primo dei due subemendamenti Sanlorenzo e Crippa, il parere del Governo è favorevole. Sul secondo subemendamento esprimo parere contrario, in quanto è superfluo specificare che i pareri sono espressi con votazione finale e che le osservazioni di minoranza sono contenute nel verbale.

Mi sembra eccessivo aggiungere in una legge già ridondante un elemento che non serve esprimo pertanto parere negativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rauti 6. 16, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Gorla 6. 2, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

L'emendamento Masina ed altri 6. 1 è pertanto assorbito.

Passiamo all'emendamento Trebbi ed altri 6. 11.

IVANNE TREBBI. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento 6. 11 che intende affrontare un tema di notevole rilievo. Già ieri ho avuto modo di sottolineare il grande valore che ha la presenza delle donne nell'attività di cooperazione allo sviluppo. All'articolo 1 abbiamo già votato ieri un emendamento analogo sottoscritto, oltre che da me, da un gruppo di colleghe presenti in questo Parlamento; non va dimenticato che negli strumenti e negli organismi che determinano la politica di cooperazione non è garantita a sufficienza la presenza delle donne, per questo motivo abbiamo presentato l'emendamento 6. 11, che ci auguriamo raccolga il consenso unanime della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Trebbi ed altri 6. 11, contrari il relatore e il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 6. 14, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento 6. 4.

FRANCO MARIA MALFATTI. Dichiaro di votare contro l'emendamento Gorla 6. 4 che non garantisce il diritto di voto alle eventuali eminenti personalità che potranno far parte del comitato consultivo. Tale comitato sarà in effetti composto da membri di serie A con diritto al voto e membri di serie B con voto meramente consultivo; se viene prevista la presenza all'interno del comitato medesimo di personalità eminenti che hanno competenza nel settore, si deve, a mio avviso, prevederne lo stesso peso degli altri componenti.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La dizione generica sembra impropria, essendo preferibile una determinazione specifica.

La seconda motivazione per cui è possibile determinare il numero dei rappresentanti è che non è possibile cristallizzare situazioni che variano da momento a momento. In alcuni casi può rendersi necessario il parere determinante di eminenti personalità, competenti su una specifica materia, che non vengono chiamate a far parte permanente del comitato consultivo. Questa la prassi finora seguita.

FRANCO MARIA MALFATTI. Il comitato consultivo può sempre chiedere il contributo di eminenti studiosi. Diverso il caso relativo alla composizione del comitato stesso, così come proposta dal Comitato ristretto e dall'emendamento.

BERNARDO SANLORENZO. Il collega Malfatti ha colto il punto della questione. Il proponente dell'emendamento configura un tipo di funzionamento del comitato consultivo che deriva dalla designazione di personalità autorevoli e rappresentative non di tutta la società civile, bensì dei sindacati, dell'amministrazione statale e degli enti locali. È per questo che in sede di espressione dei pareri le diverse opinioni hanno peso differente: la posizione espressa da chi rappresenta quattro milioni di lavoratori ha una particolare rilevanza, così come quella del rappresentante di organizzazioni non governative che è uno su 43, ma la cui opinione ha un peso diverso rispetto a quella espressa da un funzionario dello Stato.

Al tempo stesso è evidente che non possiamo stravolgere il tipo di composizione del comitato. Gli esperti e gli scienziati potranno esprimere il loro parere su determinate questioni, senza per questo partecipare alle deliberazioni del comitato, costituito da rappresentanti di determinati organismi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gorla 6. 4, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Sono pertanto assorbiti gli emendamenti Sanlorenzo ed altri 6. 3 e Sarti ed altri 6. 13.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6. 18, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Codrignani ed altri 6. 5, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Portatadino ed altri 6. 17, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Sanlorenzo e Crippa al primo comma dell'emendamento del Governo 6. 15, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Sanlorenzo e Crippa al terzo comma dell'emendamento del Governo 6. 15, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 6. 15, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Sono pertanto preclusi gli emendamenti Sanlorenzo ed altri 6. 6 e Gorla ed altri 6. 7.

IVANNE TREBBI. Ritiriamo il nostro emendamento 6. 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gorla 6. 8, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Gorla 6. 9, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Gorla 6. 10, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6. 19, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

GIUSEPPE RAUTI. Dichiaro la mia astensione sull'articolo 6.

FRANCO MARIA MALFATTI. Anch'io dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

L'onorevole Gorla ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(*Commissione speciale del Comitato consultivo*).

La commissione speciale formula pareri obbligatori sulla coerenza delle iniziative di cooperazione bilaterale e multilaterale, con le finalità della presente legge, nonché sulla loro congruità specifica a conseguire i risultati che esse perseguono.

Per lo svolgimento della sua attività la commissione speciale può richiedere che la direzione generale acquisisca consulenze specialistiche esterne in sede sia di istruttoria che di attuazione e controllo di specifiche iniziative.

Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suo membri.

La Commissione è presieduta, su delega del Ministro degli affari esteri, dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo.

6. 0. 1.

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(*Comitato direzionale*).

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri o da un Sottosegretario a ciò delegato, ed è composto da:

a) i Direttori generali per la cooperazione allo sviluppo, per gli affari politici e per gli affari economici del Ministero degli affari esteri;

b) il Segretario generale per la programmazione economica del Ministero del bilancio, il direttore generale del tesoro e il direttore generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero.

3. Allorché il Ministro o il Sottosegretario delegato ne ravvisi l'opportunità in relazione ai temi posti all'ordine del giorno, alle riunioni del Comitato partecipano, a titolo consultivo, fino a tre membri del Comitato di cui al precedente articolo 6, e i direttori generali del Ministero degli esteri che non fanno parte del Comitato.

4. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo:

a) definisce le direttive operative della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e delibera la programmazione annuale delle attività da realizzare ai sensi della presente legge;

b) approva le iniziative di cooperazione il cui valore superi i 2 miliardi di lire, nonché la costituzione delle Unità tecniche di cui al successivo articolo 8, e le modalità per la loro formazione;

c) approva i nominativi degli esperti inviati nei paesi in via di sviluppo per periodi posteriori a quattro mesi;

d) esprime il parere sulle iniziative suscettibili di essere finalizzate con crediti di aiuto;

e) stabilisce le procedure per la acquisizione di pareri tecnici nonché quelle relative all'esecuzione delle sue delibere; la prima approvazione di tali procedure deve avvenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

f) delibera in merito ad ogni questione che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo vaglio.

5. I membri del Comitato sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio sulle valutazioni espresse sulle singole iniziative esaminate nel corso delle riunioni della commissione stessa.

6. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato direzionale dispone di una segreteria composta da tre funzionari del Ministero degli affari esteri e di un nucleo di valutazione tecnica composto da personale scelto nell'ambito di quello previsto al successivo articolo 10.

7. I criteri organizzativi, i compiti della segreteria medesima e le procedure per la nomina del personale componente il nucleo di valutazione sono definiti con apposita delibera del Comitato direzionale.

Gli onorevoli Sarti, Portatadino, Armato e Silvestri hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

a) i Direttori generali per la cooperazione allo sviluppo, per gli affari politici, per gli affari economici e per le relazioni culturali del Ministero degli affari esteri;

b) il Segretario generale per la programmazione economica del Ministero del bilancio, il direttore generale del tesoro e quello delle valute presso il Ministero del commercio con l'estero. All'occorrenza i membri del comitato sopra elencati potranno farsi rappresentare da loro sostituti all'uopo designati.

7. 8.

L'onorevole Portatadino ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma lettera, a), *dopo la parola:* annuali *inserire le parole:* e pluriennali; *in fine aggiungere le seguenti:* eventualmente articolandola per grandi aree geografiche e per paese, nonché per i settori di intervento.

7. 12.

Gli onorevoli Crippa, Gorla, Masina e Sanlorenzo hanno presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, lettera c), *sostituire la parola:* quattro *con la parola:* sei.

7. 1.

Gli onorevoli Gorla, Masina, Crippa e Sanlorenzo hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente lettera:*

fissa i requisiti per la formazione di un albo delle imprese di documentata capacità nel campo della cooperazione.

7. 2.

Al quarto comma, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente lettera:*

cura l'informazione e la promozione del concorso alle iniziative di cooperazione da parte della piccola e media impresa privata e cooperativa.

7. 3.

Gli onorevoli Codrignani, Masina, Crippa, Gorla e Sanlorenzo hanno presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente lettera:*

ai fini del controllo e della verifica delle operazioni di cooperazione organizza il funzionamento di una « banca-dati » di tutti i contratti, le iniziative, i programmi, le variazioni di programma e qualunque altra informazione sia connessa con l'attività del dipartimento, dei ministeri e delle altre amministrazioni dello Stato, del personale impiegato a qualunque titolo nonché delle organizzazioni non governative. L'accesso all'informazione è pubblico.

7. 4.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quinto comma.

7. 10.

Gli onorevoli Codrignani e Gorla hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quinto comma.

7. 5.

Gli onorevoli Masina, Crippa, Gorla e Sanlorenzo hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il quinto comma, inserire il seguente:

Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia mediante apposito bollettino.

7. 6.

Gli onorevoli Sarti, Portatadino, Armato e Silvestri hannio presentato il seguente emendamento:

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Le delibere del Comitato direzionale sono comunicate d'ufficio ai membri del Comitato consultivo. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato direzionale di cui al successivo articolo 8, dispone di un'apposita segreteria composta di tre funzionari del Ministero degli affari esteri. Il Comitato può richiedere altresì alla direzione generale l'effettuazione di particolari controlli da parte di un organismo tecnico terzo e indipendente, sugli studi, sulle realizzazioni e sulle progettazioni attuate ai sensi della presente legge.

7. 9.

Gli onorevoli Sanlorenzo, Crippa e Trebbi hanno presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma, in fine, aggiungere: entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge. In assenza di tale normativa il Governo emana, entro 30 giorni, su proposta del Ministero degli affari esteri il decreto attuativo.

7. 7.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Tutte le delibere del Comitato direzionale sono comunicate d'ufficio ai membri del Comitato consultivo.

7. 11.

BERNARDO SANLORENZO. Come i colleghi ricorderanno la legge n. 38 prevedeva un regolamento che a distanza di quattro anni non è stato ancora emanato. Presentiamo pertanto un emendamento tendente a rendere esecutiva l'ultima parte dell'articolo 7 entro il termine di 60 giorni dall'approvazione della presente legge. In assenza della normativa in questione il Governo emanerà, questa volta entro trenta giorni, su proposta del Ministero degli affari esteri, il decreto attuativo.

PRESIDENTE. In qualità di relatore debbo dire che considero questo emendamento un appesantimento del testo al nostro esame; mi rimetto però al parere del Governo per questo e per gli altri emendamenti.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Esprimo parere contrario sull'emendamento 7. 7 perché esso muove da una critica organizzativa nei confronti della segreteria prevista appositamente affinché il personale in questione funzioni. Inoltre, a mio avviso, il compito in discussione potrebbe essere svolto dalla segreteria medesima prima dei sessanta giorni indicati dall'emendamento.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti chiedo ai presentatori di ritirare il 7. 4, mi dichiaro favorevole agli emendamenti 7. 8 e 7. 1, sono contrario all'emendamento 7. 2, che prevede la formazione di un albo delle imprese, cosa non semplice e di per sé inutile. Sono favorevole all'emendamento 7. 10, che assorbe l'emendamento 7. 5, esprimo inoltre parere favorevole agli emendamenti 7. 6, 7. 9, sulla prima parte dell'emendamento 7. 11, e sull'emendamento 7. 12. Sono infine contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sarti ed altri 7. 8, favorevoli il relatore e il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Portatadino 7. 12, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Crippa ed altri 7. 1, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Gorla ed altri 7. 2, contrari il relatore e il Governo.

(*È respinto*).

MASSIMO GORLA. Ritiriamo l'emendamento 7. 3.

BERNARDO SANLORENZO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 7. 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 7. 10, favorevole il relatore, di identico tenore dell'emendamento Codrignani e Gorla 7. 5.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Masina ed altri 7. 6, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento Sarti ed altri 7. 9.

ADOLFO SARTI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Sanlorenzo ed altri 7. 7.

BERNARDO SANLORENZO. Sono disposto ad eliminare una parte dell'emendamento, pregando però di considerare l'opportunità di mantenere la dizione: « entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Faccio presente che questo è un compito del Governo.

BERNARDO SANLORENZO. La mia è una preoccupazione che ha alle spalle una storia. Tuttavia posso accettare di modificare il termine ivi indicato da 60 a 90 giorni e di ritirare la seconda parte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Sanlorenzo ed altri 7. 7, del quale il presentatore ha accettato di modificare il termine ivi indicato da 60 a 90 giorni e di ritirare la seconda parte.

(*È approvata*).

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ritiro l'emendamento 7. 11.

GIUSEPPE RAUTI. Dichiaro di astenermi in sede di votazione dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testè apportate.

(*È approvato*).

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12,30 è ripresa alle 12,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 4 precedentemente accantonato.

Comunico che gli onorevoli Rauti e Tremaglia hanno presentato il seguente emendamento che, a mio avviso, potrebbe conciliare le diverse posizioni emerse nel dibattito:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge – anche in mancanza di richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo interessati – iniziative proposte da organizzazioni non governative o da soggetti privati italiani purché esse siano omogenee agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministero degli affari esteri, adeguatamente documentate e motivate da esigenze eccezionali di carattere umanitario.

4. 6.

Informo inoltre che sono stati ritirati gli emendamenti del Governo 4. 4, Portatadino 4. 3, Crippa ed altri 4. 1 e Sarti ed altri 4. 2.

Passiamo all'emendamento Masina ed altri 4. 5. Ricordo che sul problema delle armi anche l'onorevole Portatadino aveva presentato una proposta emendativa e che abbiamo già convenuto di risolvere questo tipo di problema, anche perché questa Commissione, congiuntamente con la Commissione difesa, ha già approvato un analogo articolo in materia.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Mi impegno a riconsiderare il contenuto dell'emendamento Masina ed altri 4. 5 in altra parte dell'articolato.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con la dichiarazione del relatore.

ETTORE MASINA. L'unica possibile allocazione è all'articolo 4.

PRESIDENTE. Se sarà necessario, formuleremo un articolo *ad hoc*, che potrebbe figurare come articolo 4-*bis*.

ETTORE MASINA. Ritiriamo il nostro emendamento 4. 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rauti e Tremaglia 4. 6.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Riprendiamo l'esame dell'articolo aggiuntivo 5-*bis*, precedentemente accantonato.

L'onorevole Andreatta ha presentato il seguente subemendamento:

La lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

a) l'istituto di credito speciale a cui trasferire la quota di cui al primo comma del fondo di rotazione e al quale affidare con convenzione l'istruttoria, la erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.

Pongo in votazione il subemendamento Andreatta di cui ho dato testé lettura, al quale mi dichiaro favorevole.

(*È approvato*).

BERNARDO SANLORENZO. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo aggiuntivo 5-*bis*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 5-*bis*, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,15.

CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO